

## Edizione di giovedì 21 marzo 2019

### CRISI D'IMPRESA

[Nuovo codice della crisi: la domanda con riserva nel concordato preventivo](#)

di Fabio Battaglia

### ENTI NON COMMERCIALI

[Il disegno di legge governativo sullo sport – II° parte](#)

di Guido Martinelli

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Trasferimento della sede all'estero: profili procedurali e oneri dichiarativi](#)

di Marco Bargagli

### REDDITO IMPRESA E IRAP

[Indeducibili i costi delle imprese farmaceutiche per prestazioni a vantaggio dei medici](#)

di Davide Albonico

### BILANCIO

[Bilancio 2018: i termini per l'approvazione](#)

di Federica Furlani

## CRISI D'IMPRESA

---

### **Nuovo codice della crisi: la domanda con riserva nel concordato preventivo**

di Fabio Battaglia

La riforma della **Legge fallimentare del 2006**, come noto, non contemplava la possibilità di presentare il **ricorso** contenente la **domanda di concordato preventivo riservandosi** di presentare la **proposta** e il **piano** entro un termine fissato dal giudice.

La necessità di introdurre una **fase** nella quale fossero garantite **misure protettive** per evitare che, durante il confezionamento del piano, si consumassero **azioni dei creditori** che avrebbero finito con il **ledere la par condicio e reso impossibile la elaborazione di un piano**, condusse all'introduzione, con il **D.L. 83/2012**, dei **commi 6** e seguenti nell'[articolo 161 L.F.](#).

Venne così introdotta la c.d. **domanda con riserva**, che apriva la **fase prenotativa**.

Stante un **abuso** nell'utilizzo dello strumento, già con il **D.L. 69/2013**, furono apportate **modifiche** volte a rafforzare le **forme di controllo**, sia in sede di **ammissione** che durante il periodo intercorrente tra la **presentazione del ricorso** e quello della **presentazione di piano e proposta**.

La **pubblicazione del ricorso** nel Registro imprese, ai sensi dell'[articolo 168 L.F.](#), comporta l'effetto per cui i **creditori per titolo o causa anteriore non possono**, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire **azioni esecutive e cautelari** sul patrimonio del debitore.

Tale effetto si produce anche con la **presentazione del ricorso** con richiesta di termine per la **presentazione di proposta e piano**, con ciò determinandosi l'**effetto protettivo in modo automatico** anche con l'**apertura della fase preconcorsuale**.

Si ricorda che entro lo stesso termine fissato per il **deposito della proposta e del piano**, il debitore può, in alternativa, presentare domanda per l'**omologazione di un accordo di ristrutturazione** ai sensi dell'[articolo 182 bis L.F.](#)

Il nuovo **codice della crisi** ha concentrato negli **articoli che vanno dal 40 al 53** le norme che regolano il **procedimento unitario** per l'accesso alle **procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, cui seguono gli [articoli 54](#) e [55](#) che disciplinano le **misure cautelari e protettive**.

Il legislatore ha scelto di uniformare la disciplina delle **modalità di accesso** ai vari strumenti di

**regolazione della crisi e dell'insolvenza**, pur inserendo alcune norme specifiche per cogliere gli aspetti peculiari del **concordato preventivo**, degli **accordi di ristrutturazione** e della **liquidazione giudiziale**.

L'**articolo 40 del codice della crisi** regola la **disciplina comune** a tutte le procedure relativa alla **domanda di accesso alla procedura**.

Nell'ambito del procedimento unitario, però, l'**articolo 44** prevede regole particolari riguardanti il **concordato preventivo** e gli **accordi di ristrutturazione**.

I primi **quattro commi** dell'**articolo 44** regolano la **fase prenotativa**.

Ai sensi dell'[articolo 44, comma 1 lett. a\)](#), **del codice** il debitore può richiedere, nell'ambito di una **domanda di accesso** ad una **procedura di regolazione concordata della crisi**, termine per il **deposito della proposta di concordato preventivo** con il piano, l'**attestazione di veridicità dei dati** e di **fattibilità** e la documentazione di cui all'[articolo 39, comma 1](#), oppure gli **accordi di ristrutturazione dei debiti**.

Rimane, pertanto, la **possibilità della scelta tra concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione**.

Il termine richiesto può andare da **trenta** a **sessanta** giorni e, in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale può, in presenza di giustificati motivi, **estendere tale termine per ulteriori sessanta giorni**.

Il **dimezzamento** dei termini (trenta/sessanta, anziché sessanta/centoventi) rispetto all'attuale disciplina, va letto in coordinamento sia con la **misura premiale** di cui all'**articolo 25, lett. d**), che prevede il **raddoppio del periodo di proroga di sessanta giorni** concedibile ai sensi dell'**articolo 44**, nonché in considerazione della circostanza che le **misure cautelari** che accompagnano la **fase prenotativa**, che precedono concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, possono andare in continuità con quelle già concesse nell'ambito di un precedente procedimento di composizione negoziale della crisi ai sensi dell'**articolo 19 del codice**.

In tal quadro va menzionato l'**articolo 8 del codice** che **limita ad un anno**, anche non continuativo, il periodo complessivo di **copertura delle misure protettive**.

In via generale, salvo la menzionata **diversa scansione dei termini**, la nuova regolamentazione richiama quanto già previsto nei commi sei e seguenti dell'[articolo 161 L.F.](#).

Non mancano, tuttavia, **ulteriori novità**.

Intanto sotto il profilo del corredo informativo, l'**articolo 39, comma 3** (si ricorda che l'**articolo 39** del codice, in coordinamento con il procedimento unitario, prevede un corredo informativo

comune per tutte le procedure di regolazione della crisi), nel confermare che con il **ricorso** devono essere presentati i **bilanci** relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (aggiungendo l'indicazione delle **cause di prelazione** che attualmente è indicazione da specificare con la presentazione della proposta), precisa che, le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dovranno essere presentare le **dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi**.

Nel caso in cui la domanda preveda l'**accesso al concordato preventivo** la **nomina del commissario** è **dovuta** da parte del tribunale e non più rimessa alla sua discrezionalità come attualmente.

Sotto il profilo degli **obblighi informativi periodici** la **relazione mensile** che attualmente pare essere riferita alle sole **dinamiche finanziarie**, diviene una **relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria** (**articolo 44, comma 1, lett. c.**).

In caso di **nomina del commissario** è, altresì, previsto l'**obbligo di versamento delle somme necessarie** per la **procedura, entro dieci giorni dal provvedimento di nomina**, per la fase preconcorsuale; il **mancato versamento** comporta la **revoca della concessione del termine** fissato per il deposito di piano e proposta.

Si conclude richiamando gli [articoli 54 e 55](#) che riguardano la disciplina delle **misure cautelari e protettive**.

Con specifico riferimento alle **misure protettive** (e cioè la circostanza per cui i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore), va evidenziato che l'**articolo 54, comma 2** prevede che **gli effetti si producono dalla data di pubblicazione della domanda** di cui all'**articolo 40 del codice**, ma **solo se il debitore ne ha fatto richiesta**, con ciò facendo venire meno l'**effetto automatico** attualmente vigente, ai sensi del sopra citato **articolo 168**, che la **pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese produce**.

Master di specializzazione

## LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Il disegno di legge governativo sullo sport – II° parte***

di Guido Martinelli

Il **secondo comma** del **primo articolo** del **nuovo disegno di legge delega governativo sullo sport** istituzionalizza l'**iter di approvazione dei decreti delegati** stabilendo, inoltre, che, dall'attuazione della delega descritta nel **precedente contributo** e prevista dal **primo comma**, non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica e che **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati (che ricordo dovranno essere emanati entro **un anno** dalla data di eventuale approvazione della bozza di legge in esame) **potranno essere emanati nuovi provvedimenti integrativi e correttivi dei decreti medesimi**.

Detta **tempistica** è forse una delle cose che lascia maggiormente perplesso il lettore di queste nuove disposizioni.

Infatti si assiste ad una **immediata perdita di funzioni oggi svolte da parte del Coni**, sia a livello centrale che territoriale, senza che sia data immediata indicazione di **chi dovrà svolgerle** (il riferimento principe è alla diffusione e alla promozione dello sport e dell'attività motoria, nonché della relativa impiantistica).

Il rischio di un vuoto, sotto questo profilo, appare allarmante. Ci si augura che il dibattito parlamentare risolva questo aspetto del problema.

L'**articolo 2** prevede la costituzione dei c.d. “**centri sportivi scolastici**”.

Il riferimento alla loro costituzione “*secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117*” porta a ritener che queste nuove realtà **si collocheranno “tra gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguitamento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”**. Il riferimento alle cariche associative fa presumere la natura “**associazionistica**” di tali centri

D'altro canto, l'organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche** è una delle attività di interesse generale di cui si possono occupare gli **enti del terzo settore**.

Per tali centri viene indicato che **l'attività dovrà essere svolta** “*nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ... e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”.

Pertanto la scommessa sarà sul **come e quanti istituti scolastici** riusciranno a costituire questi centri e **quale tipo di attività sarà svolta**.

Appare dubbio che questa possa essere legata alla partecipazione alle attività agonistiche ufficiali delle varie **Federazioni sportive** costituendo, se così fosse, una sorta di “**ASD pubbliche**” che indubbiamente andrebbero a “**sconvolgere**” i già delicati equilibri esistenti tra le attuali **ASD e SSD iscritte al registro Coni**.

L'**articolo 3** disciplina la **cessione, il trasferimento o l'attribuzione** del “**titolo sportivo**” che consente la partecipazione di una società sportiva professionistica ad una determinata competizione nazionale “*qualora ammessi dalle singole federazioni sportive*”.

La lettura della norma appare quindi limitata solo al **calcio** e alla **pallacanestro** e produrrà il problema della sua eventuale applicazione estensiva anche alle **cessioni dei titoli sportivi dei campionati dilettantistici** (come accade ad esempio nella pallavolo).

L'**articolo 4** contiene una delega per il **riordino** “*delle disposizioni in materia di enti sportivi professionali e dilettantistici nonché del lavoro sportivo*”.

Premesso che, anche in questo caso, viene concesso al Governo un anno di tempo per l'approvazione del decreto relativo, si conferma il principio della **specificità del rapporto di lavoro sportivo** (che, pertanto, presumibilmente potrà continuare a godere di una disciplina diversa di quella prevista per gli ordinari rapporti di lavoro).

Viene (finalmente!!) individuata la **necessità di caratterizzare la figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell'attività svolta e con la definizione** “*della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale, e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza*”.

Si ipotizza, pertanto, una **figura diversa dalla attuale**, almeno per l'attività dilettantistica (che oggi non gode di alcuna copertura previdenziale o assicurativa) ma, contrariamente a quanto previsto dal **disegno di legge Barbaro**, pendente al Senato (**atto. 999**) non si individua al momento alcuna **soluzione operativa** al problema.

Si ipotizzano norme che possano **facilitare la collocazione lavorativa di ex atleti** nonché il mantenimento dei **rapporti di collaborazione amministrativo – gestionale di natura non professionale** rese in favore dei sodalizi dilettantistici: “*tenendo conto delle peculiarità ... e del fine non lucrativo*”.

Si prevede anche una **riforma della L. 91/1981 sul professionismo sportivo** (e qui non possono essere taciute le perplessità sul come possa un decreto delegato modificare una legge dello Stato) senza dare un orientamento della direzione in cui andrà questa riforma, fatto salvo un generico riferimento “*ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza*”.

Viene previsto il **riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie** (ma per fargli fare cosa?) e il **trasferimento delle competenze attualmente svolte dal Ministero della**

**difesa** nei confronti dei **poligoni di tiro** (materia complessa che implicherà anche la necessità di professionalità non facilmente reperibili sul mercato del lavoro).

**Anche in questo caso, ai dodici mesi previsti per i decreti si potranno aggiungere i ventiquattro indicati per l'emanazione dei correttivi**, e, nel caso in cui ci fosse la necessità di maggiori oneri a carico dello Stato, i decreti potranno trovare attuazione solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzieranno le occorrenti **risorse finanziarie**.

Seminario di specializzazione

## BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN: DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Trasferimento della sede all'estero: profili procedurali e oneri dichiarativi**

di Marco Bargagli

Per **individuare la residenza fiscale** di una società occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell'[articolo 73, comma 3, Tuir](#), a mente del quale **le società, gli enti ed i trust** sono considerati **fiscalmente residenti in Italia** quando per la **maggior parte del periodo d'imposta** (183 giorni) hanno la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale** nel **territorio dello Stato**.

Di contro, qualora **un'impresa italiana** intenda **trasferire la propria residenza all'estero**, si rendono applicabili le disposizioni previste dall'[articolo 166 Tuir](#), recentemente novellato dal **D.Lgs. 142/2018 con effetto dal 12 gennaio 2019**.

In merito, per **espressa disposizione normativa**, un **soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato** che **trasferisce all'estero la propria residenza fiscale** deve **assoggettare a tassazione la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza fiscale, che non sono confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione** di tale soggetto **situata nel territorio dello Stato**.

**Interessanti chiarimenti** circa gli **aspetti procedurali e dichiarativi** correlati al **trasferimento all'estero della sede legale e della sede di direzione effettiva** di una società di capitali italiani sono stati forniti da parte dell'Agenzia delle entrate nella **risposta all'interpello n. 73 del 20 novembre 2018**.

Alfa Srl è una società con **sede principale localizzata in Italia** e una **stabile organizzazione all'estero** (Germania).

Sulla base di un **progetto di riorganizzazione aziendale**, finalizzato ad espandere la propria presenza in Germania, la **sede legale e la sede di direzione effettiva** della società residente in Italia sarà **trasferita nella Repubblica Federale tedesca**.

A tal fine, giova precisare che:

- la società istante **continuerà ad essere presente sul territorio dello Stato** con il ramo **d'azienda** che rappresenterà una stabile organizzazione di Alfa;
- il **trasferimento di sede dall'Italia alla Germania** avverrà nel corso della **seconda parte**

**dell'anno di riferimento;**

- Alfa Srl effettuerà successivamente un'operazione di **trasformazione transfrontaliera**, in applicazione dei **principi comunitari** sanciti dalla Corte di Giustizia UE nel caso “Vale” C-378/2010;
- il trasferimento della sede avverrà in **continuità giuridica**, in linea con le norme previste dall'[articolo 16 cod. civ.](#) e dell'[articolo 25, comma 3, L. 218/1995](#);
- la **sede sociale** dell'impresa si **trasferirà dall'Italia alla Germania**, con **simmetrico adeguamento** all'ordinamento **giuridico tedesco**, passando dalla forma societaria Srl italiana alla Gmbh tedesca;
- i **componenti del ramo d'azienda localizzato in Italia**, attualmente attribuito alla sede principale di Alfa, **confluiranno in una stabile organizzazione** localizzata nel nostro Paese con conseguenti **effetti neutrali ai fini delle imposte sui redditi**, in linea con le richiamate disposizioni previste dall'[articolo 166 Tuir](#).

Al termine della prospettata operazione di riorganizzazione aziendale, **Alfa S.r.l.** procederà, come accennato, ad effettuare una  **fusione per incorporazione Beta Gmbh**, società di capitali già esistente nella Repubblica Federale tedesca.

Tutto ciò premesso, la società istante ha richiesto di **chiarire alcuni aspetti** correlati al trasferimento della sede di un soggetto italiano all'estero e, in particolare:

- se il **codice fiscale e la partita Iva** attualmente posseduti dalla **casa madre Alfa**, potranno essere successivamente utilizzati dalla **stabile organizzazione italiana della stessa società**;
- se la società istante potrà **usufruire del credito di imposta figurativo estero ex [articolo 179, comma 3, Tuir](#)**, ai fini della **definizione dell'importo della exit tax** da calcolarsi sul **plusvalore relativo alla branch**

Preso atto delle **argomentazioni logico giuridiche** prospettate dal contribuente, l'Agenzia delle entrate ha preliminarmente osservato che, in base alle disposizioni dell'**articolo 73, comma 3, Tuir**, “*ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato*“.

In base alla suddetta disposizione, risulta evidente che ALFA S.r.l. sarà **residente in Italia** per tutto l'anno di riferimento.

Infatti, la possibilità di poter “**fractionare**” il periodo di imposta prevista dal paragrafo 3 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459, **riguarda esclusivamente le persone fisiche**.

Quindi, sulla base delle circostanze attinenti il caso concreto la società istante:

- sarà assoggettata a tassazione in Italia per tutti i redditi societari prodotti sia in Italia che in Germania dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, indipendentemente dal trasferimento di sede che si perfezionerà durante la seconda parte dell'anno;
- potrà usufruire del credito per le imposte assolte in Germania, ex [articolo 165 Tuir](#), con riferimento all'imposizione applicata dalla Repubblica Federale tedesca alle attività esercitate dal ramo d'azienda localizzato all'estero;
- a partire dal **1 gennaio 2019**, Alfa Srl dichiarerà in Italia i redditi prodotti dalla propria stabile organizzazione localizzata nel nostro Paese, operante nel **peculiare settore di appartenenza**.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha confermato che la stabile organizzazione **continuerà a utilizzare lo stesso numero di partita Iva e codice fiscale** in precedenza attribuiti ad Alfa Srl.

Quindi la società istante, **per l'anno di imposta oggetto di interpello**, presenterà un **unico modello di dichiarazione Iva**, un **unico Modello 770**, il **modello Redditi SC** e la prescritta dichiarazione **Irap**, evidenziando tutti i redditi conseguiti nell'anno, **ovunque prodotti nel mondo, in base al criterio "worldwide income"**.

Infine, è stato confermato che il **credito nozionale**, previsto nell'ambito delle **operazioni straordinarie comunitarie**, trova applicazione anche nel caso di **trasferimento di sede di una società italiana all'estero**.

Seminario di specializzazione

## LA STABILE ORGANIZZAZIONE: RECENTE EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

Scopri le sedi in programmazione >

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Indeducibili i costi delle imprese farmaceutiche per prestazioni a vantaggio dei medici***

di Davide Albonico

Le **spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi destinati ai medici**, siano esse spese di promozione o di rappresentanza, sono **generalmente indeducibili**, ciò anche al fine di disincentivare comportamenti che potrebbero determinare una crescita patologica della **spesa sanitaria**, nonché di assicurare che le persone autorizzate a prescrivere medicinali possano svolgere tale compito con assoluta **obiettività**, senza essere influenzate da incentivi finanziari, diretti o indiretti.

Queste, in sintesi, le conclusioni a cui è giunta la **Corte di Cassazione** che, con la [sentenza n. 6092 del 01 marzo 2019](#), è tornata ancora una volta a pronunciarsi sulla **deducibilità dei costi sostenuti da imprese farmaceutiche per prestazioni rese a vantaggio dei medici**.

Il caso trattato dalla Suprema Corte riguarda la decisione della **CTR Toscana** che, respingendo l'appello promosso dal contribuente, aveva confermato sostanzialmente la pretesa erariale originata da un **avviso di accertamento** emesso dall'Agenzia delle Entrate, ai fini Irpeg, Iva e Irap per l'anno d'imposta 2003, sul presupposto dell'**indebita deduzione di componenti negative**.

La società contribuente ritiene però illegittima la **ripresa relativa alla indeducibilità delle spese promozionali e di rappresentanza**, dato che i vantaggi offerti ai medici, di **modico valore**, erano anche **strettamente inerenti alla professione sanitaria**.

Innanzitutto, giova ricordare come, secondo **consolidata giurisprudenza**, in tema di imposte sui redditi, costituiscono **spese di rappresentanza** quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come **spese pubblicitarie o di propaganda** quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta ([Cassazione, n. 25021/2018](#); [Cassazione, n. 12676/2018](#); [Cassazione, n. 10636/2018](#)).

Secondo il **prevalente orientamento giurisprudenziale pertanto** ([Cassazione, n. 3087/2016](#); [Cassazione, n. 16596/2015](#)), il criterio distintivo tra **spese di rappresentanza** e **spese di pubblicità** va individuato negli **obiettivi** perseguiti dall'impresa:

- le **spese di rappresentanza** sono sostenute per **accrescere il prestigio** della stessa senza

- tuttavia dar luogo ad una aspettativa di incremento diretto delle vendite;
- le **spese di pubblicità** hanno invece una **diretta finalità promozionale di prodotti e servizi** commercializzati e di **incremento delle vendite**.

La sostanziale differenza tra le due fattispecie risiede nel fatto che, a determinate condizioni, mentre le **seconde sono integralmente deducibili**, le **prime soggiacciono ai limiti di deducibilità di cui all'[articolo 108 Tuir](#)**.

In particolare, le **spese di rappresentanza** di un determinato periodo sono deducibili in base all'ammontare dei **ricavi e proventi della gestione caratteristica** dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, ovvero in misura pari:

1. all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
2. allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
3. allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Sono invece comunque **deducibili** le spese relative a **beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50**.

Per una corretta ricostruzione della fattispecie va inoltre evidenziato come, con particolare riferimento alle **deducibilità delle spese sostenute da imprese farmaceutiche per prestazioni rese a vantaggio dei medici**, nonostante l'abrogazione del **D.Lgs. 541/1992** (attuativo della **Direttiva 92/28/CEE**), l'[articolo 2, comma 9, L. 289/2002](#) prevede espressamente l'**indeducibilità**, ai sensi dell'[articolo 109 Tuir](#), dei **costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico**.

Posto che il novero delle **spese di pubblicità** è limitato alle **sole spese volte a render noto un farmaco presso la classe medica**, anche attraverso la organizzazione di convegni e riunioni, purché di breve durata e con la partecipazione di un numero ristretto di specialisti, giova ricordare come anche l'**articolo 94 Direttiva 2001/83/CE**, che ha sostituito la **Direttiva 92/28/CE**, **vieta la concessione, offerta o promessa a medici o farmacisti di premi, vantaggi pecuniari o in natura**, con la sola eccezione del caso che siano di **valore trascurabile** o rientrino nella **prassi corrente in campo medico o farmaceutico**.

Dal riferito quadro normativo discende pertanto, a parte rare eccezioni, la **generale indeducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di quei beni e servizi destinati ai medici**, siano esse spese di **promozione o di rappresentanza**.

Ritornando al caso di specie, a parere della Corte la sentenza impugnata è immune da censure, avendo la stessa ritenuto, secondo corretti **criteri di ragionevolezza**, che le **spese per omaggi effettuati a medici non potessero essere dedotte**, in quanto presentavano un **valore non**

**trascutibile**, considerato complessivamente per ciascun medico nell'ambito di un singolo periodo di imposta.

Seminario di specializzazione  
**PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## BILANCIO

---

### ***Bilancio 2018: i termini per l'approvazione***

di Federica Furlani

Ai sensi dell'[articolo 2423, comma 1, cod. civ.](#), gli **amministratori** devono redigere il **bilancio d'esercizio** costituito da **stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa**, corredata dalla **relazione sulla gestione** redatta ai sensi dell'[articolo 2428 cod. civ.](#).

L'organo amministrativo deve quindi predisporre il **progetto di bilancio 2018** unitamente alla **relazione sulla gestione** (tranne i casi di redazione del bilancio abbreviato o nella forma prevista per le *micro imprese*, ai sensi rispettivamente dell'[articolo 2435-bis](#) e [2435-ter cod. civ.](#)) in tempo utile per la sua **consegna al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti** (se esistenti); consegna che deve perfezionarsi **almeno trenta giorni** prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, in modo che abbiano il tempo necessario per predisporre la loro relazione, che dovrà essere poi depositata presso la sede sociale almeno **quindi giorni prima** del termine di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Si evidenzia che il **collegio sindacale/incaricato della revisione** può anche **rinunciare ai quindici giorni di tempo**, dichiarando di essere comunque in grado di **predisporre le relazione nei tempi utili** per il deposito presso la sede della società.

Il termine per la **trasmissione del progetto di bilancio** e della **relazione sulla gestione** all'organo di controllo va quindi **individuato a ritroso: a partire dalla data di convocazione** dei soci fissata dall'organo amministrativo.

Se pertanto **l'approvazione è fissata, ad esempio, al 24 aprile**, gli amministratori devono **predisporre il progetto di bilancio e trasmetterlo all'organo di controllo entro il 25 marzo**.

Una volta predisposto il **progetto di bilancio**, per consentirne ai soci un'adeguata conoscenza, l'organo amministrativo deve inoltre procedere al suo **deposito presso la sede della società almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea di approvazione**.

In particolare i **documenti da depositare** entro tale termine sono:

- il **bilancio d'esercizio** (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa);
- la **relazione sulla gestione**;
- la **relazione del collegio sindacale**;
- la **relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti**;

- il **bilancio delle società controllate** (o, per quelle incluse nel consolidamento, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime) e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

Fondamentale è pertanto la fissazione della data di convocazione dell'Assemblea ai fini dell'approvazione del bilancio.

Il **termine di convocazione** dell'Assemblea:

- è fissato dallo **statuto/atto costitutivo**;
- non può essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Lo statuto può tuttavia prevedere un **termine maggiore**, comunque **non superiore a 180 giorni**, nel caso di:

- società obbligate alla **redazione del bilancio consolidato**, stante la necessità di reperire le informazioni dalle società incluse nel consolidamento;
- **particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società**, che devono essere riconosciute dagli amministratori con **specifica delibera da adottarsi prima del termine ordinario dei 120 giorni** e che gli stessi devono **evidenziare nell'ambito della relazione sulla gestione** o, in caso di bilancio informa abbreviata, **nella nota integrativa**.

Tra le **circostanze** al ricorrere delle quali si può configurare la proroga si rinvengono:

- le **dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea**, con nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;
- l'**ampliamento dell'organizzazione territoriale della società** a cui non corrisponde ancora un adeguamento della struttura amministrativa;
- l'esistenza di un'**organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche**, ciascuna con contabilità autonoma e separata. Situazione che si presenta assai simile a quella che interessa i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato;
- la **variazione del sistema informatico** (solitamente effettuata a partire dall'inizio dell'anno);
- la presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una **partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto**;
- la **partecipazione della società ad operazioni straordinarie**;
- la creazione di **patrimoni destinati a specifici affari** ([articoli 2447-bis cod. civ.](#));
- la necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli **stati di avanzamento lavori da parte del committente**;
- il **mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni** (adozione degli IAS).

Si ritiene che il termine di 120 o 180 giorni per la convocazione debba riferirsi alla **data della prima convocazione**; il bilancio può quindi essere approvato anche più tardi in seconda convocazione.

Il **mancato rispetto dei termini** disposti per la convocazione dell'assemblea che deve approvare i risultati della gestione **non comporta l'invalidità della delibera di approvazione**, ma può essere **fondamento di responsabilità** per gli amministratori nei confronti della società o dei soci, sempre che ne ricorrono i presupposti.

L'[articolo 2631 cod. civ.](#) punisce, peraltro, con la **sanzione amministrativa pecunaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro** non solo gli **amministratori**, ma anche i **sindaci** che **omettono di convocare l'assemblea dei soci** nei casi previsti dalla **legge** o dallo **statuto**, “**nei termini ivi previsti**”.

Ai sensi dell'[articolo 2406, comma 1, cod. civ.](#), infatti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'assemblea deve essere **convocata dal collegio sindacale che esegue anche le pubblicazioni prescritte dalla Legge**.

Seminario di specializzazione

**IL BILANCIO BANCARIO: LETTURA, INTERPRETAZIONE,  
EVOLUZIONE NORMATIVA E REGOLAMENTARE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)